



## ***Per la concessione del diritto di voto alle elezioni amministrative e regionali dei cittadini stranieri***

La discussione sull'attribuzione del diritto di voto alle elezioni amministrative e regionali ai cittadini stranieri ha fino ad oggi trascurato che stiamo perpetrando una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Questo articolo, infatti, al secondo comma affida alla Repubblica due compiti. In primo luogo, il compito di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza **dei cittadini**, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". A questo aggiunge poi il compito di rimuovere anche quegli ostacoli che limitano "l'effettiva partecipazione **di tutti i lavoratori** all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". L'individuazione delle due diverse categorie dei soggetti che il costituente ha operato, quando ha pensato di dover garantire l'eguaglianza e l'effettiva partecipazione, indica chiaramente che quest'ultima non deve essere garantita solo ai cittadini lavoratori, ma a tutti i lavoratori, qualsiasi sia la loro cittadinanza. Appare poi fuori di dubbio che il diritto di voto (attivo e passivo) regionale sia un elemento centrale della partecipazione all'organizzazione politica del paese. Dato che contrariamente a quanto succede per il diritto di voto per la Camera ed il Senato, il diritto di voto regionale e amministrativo non è stato riservato dal Costituente stesso ai soli cittadini, sembra indubitabile che in questo ambito debba produrre i suoi effetti la previsione del secondo comma dell'art. 3, che non trova limitazioni in nessun'altra norma costituzionale.

Per questo motivo sembra ineludibile modificare la legge quadro n. 165 del 2004 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione" e la normativa sul voto amministrativo, includendo nel corpo elettorale i lavoratori stranieri.

Per individuare la platea dei lavoratori appare ovvio seguire le scelte operate dal legislatore nazionale in materia di iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, diritto anch'esso spettante ai lavoratori.

Il legislatore nazionale ha disciplinato l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale con gli art. 35 e 36 del d.lgs. 286/98, articoli la cui interpretazione è stata chiarita dal Ministero della Salute con le Circolari 5/2000 e 3/8/2007. In forza di questa normativa e della sua interpretazione ministeriale l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale è ad oggi garantita non solo ai lavoratori effettivi ma anche ai lavoratori potenziali. Risultano infatti titolari del diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale tutti i cittadini comunitari titolari di attestato di



# Università degli Studi di Firenze

Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto

iscrizione anagrafica e gli stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, familiari, attesa occupazione, asilo, richiesta asilo, protezione sussidiaria, protezione umanitaria, apolidia, missione, cure mediche (se ai sensi dell'articolo 19 TUI o ai sensi dell'articolo 31 TUI), studio (se in conversione di un precedente permesso ottenuto in minore età), minore età, religiosi.

Seguendo questo criterio restano quindi esclusi dal diritto di voto soltanto gli stranieri non comunitari in Italia titolari di permessi per soggiorni brevi, per cure mediche rilasciato ai sensi dell'articolo 36 TUI (ingresso in Italia per cure mediche) per motivi di studio (se non lo erano già per motivi di famiglia da minorenni), per residenza elettiva, collocati alla pari e, in generale, i cittadini stranieri che non sono sottoposti all'assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali. Queste esclusioni non sembrano tali da generare discriminazioni tra stranieri.

La proposta potrebbe articolarsi nell'inserimento nella legge n. 165 del 2004 di un articolo 4 bis così formulato:

**Art. 4 bis** (*Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elettorato attivo e passivo*)

**1.** Sono elettrici ed elettori le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni delle regioni e le cittadine e i cittadini stranieri maggiorenni, comunitari e non comunitari, residenti nelle regioni da almeno due anni che hanno esercitato il diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale.

**2.** Gli uffici elettorali dei comuni tre mesi prima delle elezioni compilano le liste degli stranieri che hanno diritto al voto ed inviano la relativa attestazione da presentare al seggio elettorale al momento del voto. Nell'attestazione sarà indicato il seggio in cui la cittadina e il cittadino straniero potrà esercitare il diritto di voto

**3.** Sono eleggibili a consigliere regionale le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica e le cittadine e i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, titolari dell'elettorato attivo.

Prof. Emilio Santoro  
(docente di diritto degli stranieri)